

26.**ATTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA****Antimeridiana di martedì 8 febbraio 2011****Interrogazioni oggetti:**

- 880** (582)
- 993** (664)
- 1010** (674)
- 999** (668)
- 1012** (676)

Progetto di legge oggetto:

- 872** (11)
- (emendamenti)

Deliberazione oggetto:

- 916** (35)

Interrogazioni

OGGETTO 880 - Interrogazione del consigliere Pollastri, a risposta immediata in Aula, in merito alla gara pubblica, indetta dall'Azienda USL di Piacenza, per l'affidamento della fornitura di pasti e derrate alimentari per il servizio di ristorazione degenti di alcune strutture dell'Azienda USL di Piacenza (582)

«Il sottoscritto Andrea Pollastri, consigliere regionale del gruppo Popolo della Libertà,
premessi che:

- l'AUSL di Piacenza deve effettuare degli interventi edili, che per la loro consistenza, rendono inagibile parte dell'area produttiva della Cucina Centrale sita presso l'Ospedale di Piacenza che fornisce i Presidi Ospedalieri di Piacenza e Castelsangiovanni e le Strutture esterne psicosociali;
- a tal fine con Bando di gara spedito alla G.U.U.E. in data 17 maggio 2010 l'Azienda ha indetto una gara pubblica per l'affidamento della "fornitura di pasti e derrate alimentari occorrenti al servizio di ristorazione degenti di alcune strutture dell'Azienda USL di Piacenza";
- l'importo a base d'appalto è stato quantificato in Euro 3.700.000,00 (oltre IVA), per la durata del contratto di 24 mesi decorrenti dalla definitiva aggiudicazione dell'appalto;
- le offerte sono state esaminate in quattro sedute della Commissione (il 16 ed il 27 luglio, il 10 ed il 15 settembre), all'esito delle quali si è classificata prima in graduatoria Serenissima Ristorazione Spa;
- con deliberazione dirigenziale n. 403 del 30 settembre 2010 l'ASL ha pertanto assegnato l'appalto alla stessa Serenissima Ristorazione Spa;
- Copra Ristorazione Spa, che aveva partecipato alla gara in associazione con Gemeaz Cusin Spa, ipotizzando possibili profili di illegittimità delle operazioni di gara, ha presentato ricorso contro l'ASL di Piacenza innanzi al T.A.R. Emilia-Romagna, Sede di Parma, assegnato alla Sez. I, e iscritto al n. 248/2010 di R.G.

Considerato che:

- relativamente a quanto sopra Copra ha rilevato che:
- secondo quanto stabilito dall'art. 4, paragrafo 2 punto 1, alla pag. 8 del Disciplinare di gara i concorrenti avrebbero dovuto dimostrare, pena l'esclusione, la disponibilità di un centro di cottura munito delle necessarie autorizzazioni sanitarie, all'interno del quale "dovranno essere presenti un'area di lavoro ed una linea di produzione dedicate esclusivamente alla produzione di cibi col

sistema Cook & Chill". Con la specificazione per cui "il requisito di esclusività dell'area e della linea di produzione (per il sistema Cook & Chill, N.d.R.) è richiesto a pena di esclusione". Tale clausola di gara ha limitato ingiustificatamente la partecipazione all'appalto delle Imprese che, pur disponendo di tutte le dotazioni necessarie per la produzione dei pasti in "Cook & Chill", non potevano vantare la disponibilità di una struttura produttiva con aree separate dedicate esclusivamente al "Cook & Chill". Soprattutto perché il ricorso al metodo di preparazione dei pasti "Cook & Chill" non richiede il possesso di particolari requisiti strutturali dello stabilimento di produzione (aree di lavorazione separate), quanto piuttosto la dotazione di specifiche apparecchiature (quali, l'abbattitore termico) e l'impiego di particolari misure (quali, l'utilizzo di contenitori dei pasti termici e la dotazione di mezzi di trasporto muniti di refrigeratore) che permettano, in condizioni di assoluta sicurezza ed igiene, il processo di abbattimento della temperatura e la conservazione dei pasti fino alla distribuzione. Se, dunque, le esigenze della commessa corrispondevano con la necessità per la Stazione appaltante di approvvigionarsi di pasti "refrigerati", allora tale necessità poteva essere coniugata altrettanto validamente con l'impiego di un centro di cottura che, pur non avendo a disposizione un'area specificamente deputata al cook & chill, risultasse debitamente munito di tutte le attrezzature necessarie per la produzione e la veicolazione di pasti "in legume refrigerato";

- con la clausola compendiate nel punto VI.3 del Bando di gara e trasposta nell'art. 14 del Disciplinare di gara (cfr. la pag. 17 del Disciplinare di gara), la Stazione appaltante si è autovincolata a fornire i chiarimenti richiesti dalle Imprese interessate entro la data dello scorso 24 giugno 2010: tuttavia soltanto nel corso della seduta pubblica del 16 luglio 2010, il Presidente della Commissione ha dato atto della mancata comunicazione dei chiarimenti per un non meglio specificato "problema tecnico" ed ha quindi stabilito di "consegnare tali chiarimenti brevi manu alla fine della fase di apertura pubblica dei plichi pervenuti" con la precisazione per cui "qualora tali chiarimenti possano comportare modificazioni dell'offerta economica e/o del progetto tecnico, sarà possibile integrare la documentazione già presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 23/07/2010". È stato dunque consentito alle Imprese di modificare le proprie offerte a seguito dell'apertura delle buste. Con il rischio dell'alterazione della segretezza delle offerte che costituisce un principio cardine dei pubblici appalti;

- l'Amministrazione aggiudicatrice non ha dato evidenza delle modalità di custodia dei plichi (già aperti), al fine di scongiurare il rischio di manomissioni e/o alterazioni di sorta, il tutto considerando il fatto che vi si è messo mano per ben sei volte (quattro sessioni pubbliche e due riservate) in due mesi. Tale sola circostanza è stata ritenuta sufficiente dal Consiglio di Stato per annullare gare d'appalto già assegnate, in ragione del rischio della alterazione delle buste d'offerta e, quindi, della regolarità della procedura amministrativa (cfr. sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 21 maggio 2010 n. 3203);

- dopo il ricorso, nel corso della fase cautelare in primo grado, è emerso che, con la nota prot. n. 64875 in data 29 ottobre 2010, il Direttore dell'Unità Operativa Acquisizione Beni e Servizi dell'AUSL Piacenza ha denunciato al locale Comando dei Carabinieri l'avvenuto smarrimento del contenuto di due dei tre faldoni costituenti il plico d'offerta presentato da Copra e Gemeaz Cusin.

Interroga la Giunta regionale per sapere:

- quali siano le motivazioni che hanno giustificato la limitazione della partecipazione alla gara d'appalto soltanto alle Imprese in grado di disporre di un centro di cottura munito di un'area di lavoro e di una linea di produzione esclusivamente deputati al metodo "Cook & Chill": così limitando fortemente la concorrenzialità della commessa ai danni delle Imprese (soprattutto di quelle ubicate nel territorio regionale) che, pur disponendo di tutte le dotazioni necessarie per la produzione dei pasti in "Cook & Chill", non potevano vantare la disponibilità di una struttura produttiva con aree separate dedicate esclusivamente al "Cook & Chill";

- come mai l'Azienda non abbia fornito entro il 24 giugno i chiarimenti richiesti alle Società concorrenti, così come previsto dal Disciplinare di gara;

- le ragioni della mancata verbalizzazione della custodia in sicurezza delle offerte pervenute e le cause dello smarrimento della busta d'offerta presentata da Copra;

- se, a fronte di quanto sopra riportato, la Regione intenda verificare la correttezza delle procedure seguite dall'ASL di Piacenza per l'aggiudicazione dell'appalto per la ristorazione;

- se corrispondano al vero le voci di lamentela da parte degli utenti circa la qualità dei pasti forniti da Serenissima Ristorazione Spa.»

OGGETTO 993 - Interrogazione della consigliera Noè, di attualità a risposta immediata in Aula, circa la garanzia di equità di accesso e qualità degli interventi a tutti gli utenti dell'AUSL di Bologna e Provincia, con particolare riferimento alle risorse relative alla non autosufficienza (664)

«La sottoscritta consigliera regionale

Premesso che

- il Distretto AUSL Città di Bologna sta procedendo alla ridefinizione dell'organizzazione dei servizi socio assistenziali in favore delle persone disabili del territorio a fronte del calo di risorse statali;

- l'ipotesi prospettata agli enti privati del no profit che gestiscono tali servizi (come gruppi di appartamento, centri diurni, comunità alloggio, laboratori socio-occupazionali) è quella di bloccare per tutto il 2011 nuovi ingressi e di prevedere una immediata riduzione dei servizi erogati;

- lo stesso direttore del distretto ASL Città di Bologna, ha dichiarato che sono sospesi i contratti in scadenza e che le risorse sono esaurite;

- al momento non siamo a conoscenza di pari decisioni da parte dei Direttori degli altri Distretti AUSL.

Considerato che

- se tale situazione dovesse realmente attuarsi, ciò comporterebbe un grave danno per le famiglie delle persone disabili che già si trovano in condizioni di difficoltà, oltre che ad una possibile riduzione dell'occupazione impiegata nei servizi socio sanitari convenzionati;

- potrebbero configurarsi situazioni discriminanti nei confronti dell'utenza qualora non vi fosse un coordinamento e un raccordo tra tutti i distretti della AUSL di Bologna e Provincia.

Preso atto

- l'assessore Lusenti ha assicurato che, a fronte del mancato finanziamento statale per il Fondo regionale per la non autosufficienza, la Regione si sarebbe fatta carico di stanziare dal proprio bilancio le risorse mancanti.

Chiede

- quali modalità e strumenti sta mettendo in campo la Regione per affrontare questa situazione al fine di garantire equità di accesso e qualità degli interventi a tutti gli utenti dell'AUSL di Bologna e Provincia.»

OGGETTO 1010 - Interrogazione dei consiglieri Manfredini, Bernardini, Cavalli e Corradi, di attualità a risposta immediata in Aula, sulle intenzioni e le modalità di redazione da parte della Giunta di una cartografia tematica dell'idoneità del territorio all'installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili (674)

«I sottoscritti consiglieri regionali,

richiamata la deliberazione dell'assemblea legislativa n. 28 del 6 dicembre 2010 recante "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica. (proposta della Giunta regionale in data 15 novembre 2010, n. 1713)".

Considerato che:

- in riferimento agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le Regioni possono procedere ad indicare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti;

- occorre fornire un criterio per la localizzazione degli impianti che sia in grado di conciliare l'istanza di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico artistico, delle caratteristiche generali del suolo con quella di tutela e valorizzazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

- l'importanza della protezione del suolo è ampiamente riconosciuta a livello internazionale e in numerosi documenti dell'Unione Europea e che la conservazione della qualità del suolo deve essere considerata un obiettivo prioritario;

- è necessario produrre adeguati strumenti di elaborazione cartografica quale utile supporto per la pianificazione in campo ambientale da parte degli enti pubblici (Comuni, Province, ecc.).

Preso atto che:

- la delibera in oggetto ha considerato non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo un elenco di aree;

- la Regione si è impegnata, al solo scopo di fornire uno strumento conoscitivo agli operatori, a predisporre la rappresentazione cartografica delle aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo e di quelle considerate idonee all'installazione degli stessi attraverso appositi elaborati meramente ricognitivi delle medesime aree.

Ritenuto di fondamentale importanza, per garantire il rispetto delle norme e della uniforme e imparziale applicazione delle stesse, poter disporre di strumenti di pianificazione e delimitazione delle zone al fine di rilasciare o bloccare le autorizzazioni a tutte le tipologie di impianti per la produzione di energie rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomasse, biogas, ecc.), per evitare disparità di comportamenti delle amministrazioni locali e conseguenti contenziosi.

Ritenuto altresì opportuno poter disporre di cartografie specifiche sulla qualità e vocazione dei suoli, affinché possa attuarsi una pianificazione di interventi adeguati e puntuali sul suolo atti a di garantirne un uso sostenibile.

Interroga il presidente della Giunta regionale

Per conoscere:

1) se la Giunta regionale intende, al solo scopo di fornire uno strumento conoscitivo agli operatori, predisporre la rappresentazione cartografica delle aree non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili e di quelle considerate idonee all'installazione degli stessi attraverso appositi elaborati meramente ricognitivi delle medesime aree;

2) quali sono i tempi previsti per predisporre le cartografie e quali forme di pubblicità e diffusione saranno adottate (ad esempio invio a tutte le amministrazioni locali, pubblicazione su sito web della Regione, ecc.);

3) se la Regione dispone di carte di qualità dei suoli che evidenzino la fertilità dei terreni e la vocazione degli stessi per attuare una pianificazione di interventi adeguati e puntuali che ne garantiscano un uso sostenibile o se intende provvedere in merito;

4) se la predisposizione e diffusione delle cartografie citate sono finanziate e incluse negli stanziamenti di bilancio per la formazione di cartografie regionali anno 2010 (euro 1.004.706) e 2011 (euro 797.837).»

OGGETTO 999 - Interrogazione del consigliere Naldi, di attualità a risposta immediata in Aula, circa la tutela dei lavoratori della Cooperativa Gruppo Facchini Emiliano - Gualtieri Reggio Emilia (668)

«Il sottoscritto consigliere regionale,

Premesso che

La cooperativa Gruppo Facchini Emiliano lavorava da circa 10 anni per un unico committente, la SNATT.

A luglio 2010, i circa 500 lavoratori della cooperativa di facchinaggio Gruppo Facchini Emiliano sono riusciti ad ottenere, dopo molti anni e con difficoltà, l'applicazione del contratto nazionale di lavoro per il trasporto, logistica, facchinaggio siglato da Cgil, Cisl e Uil nel 2005.

A ottobre 2010, di fronte alla richiesta di aumento del prezzo di appalto avanzata da GFE, la SNATT ha revocato, consensualmente alla GFE, l'appalto alla cooperativa e l'ha sostituita con due nuove cooperative che hanno assunto ex soci GFE, "convinti" a rassegnare le dimissioni dalla precedente coop.

Come emerge dal decreto del tribunale di Reggio Emilia, si è trattato di comportamento antisindacale: le due nuove coop, infatti, non applicano il contratto di lavoro nazionale Cgil, Cisl e Uil, bensì un ccnl "pirata" firmato da Unci e Confsal, che prevede trattamenti salariali e normativi inferiori mediamente del 30%.

Visto che

Circa 300 sono i soci che hanno accettato, sotto ricatto, di lavorare nelle due nuove cooperative che non applicano il contratto nazionale di lavoro, mentre 200 sono i lavoratori che saranno licenziati e resteranno senza lavoro perché non hanno accettato di rinunciare all'applicazione del contratto nazionale.

Tenuto conto che

La Regione Emilia-Romagna si è già dimostrata interessata al caso, avendo già sollecitamente autorizzato la cassa integrazione straordinaria in deroga per crisi, per i lavoratori del Gruppo Facchini Emiliano, tuttora in forza.

Considerato che

Le modalità operative delle cosiddette "cooperative spurie", che non applicano ai soci il contratto nazionale, crea un sistema di concorrenza sleale basato non sulla qualità del lavoro, ma sull'abbassamento del prezzo dell'appalto del costo del lavoro stesso.

Chiede all'Assessore competente

Di convocare le parti: proprietà, Snatt e organizzazioni sindacali in rappresentanza dei soci lavoratori Gfe, al fine di promuovere un tavolo di negoziato finalizzato a determinare, all'interno della piattaforma logistica Snatt, una prospettiva di lavoro per tutti i soci Gfe tuttora in lotta, rispettosa dei diritti sanciti dal contratto ccnl siglato dai sindacati maggiormente rappresentativi, ovvero Cgil, Cisl e Uil.

In che modo la Regione Emilia-Romagna possa agire perché si mantenga un sistema produttivo in cui la concorrenza sia basata non sul dumping contrattuale (vedi ccnl Unci) e sul peggioramento delle condizioni dei lavoratori, ma su standard di qualità lavorativa, valorizzando, come si è fatto con la legge 11/2010, la responsabilità sociale delle imprese.»

OGGETTO 1012 - Interrogazione del consigliere Favia, di attualità a risposta immediata in Aula, circa la nomina, con deliberazione della Giunta regionale, del presidente dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori - ER.GO (676)

«Il sottoscritto consigliere regionale,

Premesso che

- con delibera della Giunta regionale n. 2091 del 27 dicembre 2010, la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha nominato [...] quale Presidente dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori - ER.GO.;

- la suddetta nomina, come si legge nella delibera, avviene dopo aver "verificato che le persone suddette possiedono i necessari requisiti di onorabilità ed esperienza previsti dall'art. 3 della L.R. n. 24/94 e non presentano alcuna causa di incompatibilità di cui all'art. 4 della stessa L.R. n. 24/94";

- il 24 marzo 2010 [...] è stato condannato dalla Banca d'Italia ad una multa di 60 mila euro, come membro del Consiglio d'amministrazione di BER Banca, l'istituto di credito bolognese da tempo commissariato e finito sotto inchiesta penale per un buco di 170 milioni di euro;

- la Banca d'Italia imputa al [...] "carenze nell'organizzazione e nei controlli interni" e "violazione della normativa in materia di contenimento del rischio e omessa segnalazione grandi rischi, carenze nell'istruttoria erogazione e gestione del monitoraggio del credito, posizione ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all'organismo di vigilanza";

- lo stesso [...] e tutti i vertici di BER Banca risultano, ad oggi, indagati dalla Procura di Bologna per il crack di questo istituto di credito;

- il 3 febbraio 2011, nell'ambito del caso Uni Land, è stato posto agli arresti domiciliari, insieme ad [...] e [...], [...] presente, fino al 2006 nell'area gestione dell'istituto bolognese BER Banca;

- BER Banca è pesantemente coinvolta in questo caso, infatti, per l'accusa, gli indagati avrebbero dapprima gonfiato, anche grazie a stime "compiacenti", il valore del patrimonio immobiliare di Uni Land, quindi simulato un forte interesse della Borsa per il titolo attraverso una serie di operazioni fittizie che avrebbero coinvolto anche BER Banca, la quale avrebbe inserito il titolo in portafoglio alla propria clientela, aiutando così [...] a ricostituire il flottante minimo per rientrare in Borsa.

Considerato che

- il codice deontologico del Consiglio di amministrazione di ER.GO. pone come requisiti essenziali il "rispetto della legalità, correttezza, trasparenza, onorabilità, salvaguardia degli interessi aziendali, imparzialità, buona amministrazione, efficacia, efficienza, responsabilità e partecipazione".

Rilevato che

- mentre nella delibera regionale si parla di assenza di cause di incompatibilità, l'imprenditore edile [...] risulta, attraverso la Costruzioni [...] Spa, aver edificato almeno due studentati nel Comune di Ozzano Emilia (Bo), nonché essere titolare di diversi alberghi in città.

Interroga la Giunta e l'Assessore competente per sapere

- se non ritenga, anche alla luce degli ultimi accadimenti, che questa nomina obbedisca più ad una logica spartitoria che di ricerca di figure di alta professionalità secondo criteri di trasparenza;
- se non sussistano elementi più che sufficienti, anche considerando quest'ultima vicenda di Uni Land che riporta a BER Banca, per una revoca della nomina di [...], previo annullamento della relativa delibera.»

Progetto di legge**OGGETTO 872**

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: « Presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche» (11)

**Articolo 1
Oggetto**

1. La presente legge, nell'ambito delle competenze regionali in materia di commercio ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, e in attuazione dell'articolo 28, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), disciplina l'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

**Articolo 2
Obbligo di presentazione del DURC**

1. Il rilascio e la reintestazione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sono soggette alla presentazione del DURC, di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007).

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio o della reintestazione dell'autorizzazione il Comune, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento. L'obbligo della presentazione del DURC si applica anche agli operatori del commercio su aree pubbliche che hanno ottenuto il rilascio o la reintestazione dell'autorizzazione precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

3. Le imprese non ancora iscritte al Registro delle Imprese alla data di rilascio o di reintestazione dell'autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, presentano il DURC entro centottanta giorni dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese.

4. La reintestazione dell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinata alla presentazione del DURC da parte del cessionario, con le modalità previste nella presente legge.

5. La partecipazione a fiere e mercati su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre Regioni è subordinata alla presentazione del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3 della presente legge, se tali documenti, nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche.

Articolo 3 Documenti sostitutivi del DURC

1. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto all'iscrizione all'INAIL, gli adempimenti di cui all'articolo 2 sono assolti con la presentazione del certificato di regolarità contributiva emesso dall'INPS.

2. Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente al DURC o al Certificato di regolarità contributiva rilasciata nello Stato membro d'origine.

Articolo 4 Rateizzazione del debito contributivo

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS e dall'INAIL la rateizzazione del debito contributivo.

Articolo 5 Validità del documento

1. Ai fini della presente legge e fino all'entrata in vigore di diversa disposizione statale, il DURC e il certificato di regolarità contributiva hanno la validità prevista dall'articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Articolo 6 Sanzioni

1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 3, l'autorizzazione è revocata in caso di mancata presentazione, nei termini ivi previsti, del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3.

2. Nell'ipotesi di cui articolo 2, comma 2, l'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione, nei termini ivi previsti, del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3.

3. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione non si computano ai fini della revoca di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).

4. L'autorizzazione è revocata qualora, decorsi i sei mesi di sospensione di cui al comma 2, l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione con la presentazione del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3.

Emendamenti all'oggetto 872

Emendamento 1, a firma dei consiglieri Manfredini e Alessandrini:

«All'art. 2, comma 4, dopo le parole "del cessionario" sono aggiunte "e del cedente".»

Emendamento 2, a firma dei consiglieri Villani e Bazzoni:

«All'art. 4, comma 1, dopo la parola "contributivo" inserire la "virgola" e aggiungere la seguente frase: "da comprovare mediante presentazione di specifica documentazione".»

Emendamento 3, a firma dei consiglieri Villani e Bazzoni:

«All'art. 6, aggiungere il comma 5, che recita:

"In caso di affitto di azienda, qualora l'affittuario non provveda alla regolarizzazione della propria posizione contributiva tramite presentazione, nei termini previsti dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, del DURC o della documentazione sostitutiva, l'autorizzazione è sospesa per sei mesi".»

Emendamento 4, a firma del consigliere Favia:

«Dopo l'art. 6, è aggiunto il seguente art. 7:

"Art. 7

Acquisizione in via telematica del DURC da parte
delle pubbliche amministrazioni locali

1. La Regione, in attuazione della Legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, "Sviluppo regionale della società dell'informazione" e, in particolare, del principio della semplificazione dei rapporti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, nonché, dell'ampliamento dell'offerta di servizi pubblici integrati e in conformità ai principi ed ai requisiti prescritti dal D. Lgs. n. 82/2005, in particolare del dettato dell'art. 50, al fine di rendere possibile l'acquisizione in via telematica del DURC da parte dei sistemi informatici delle Amministrazioni pubbliche locali, promuove apposite forme di raccordo con le amministrazioni periferiche dello Stato, con il sistema delle autonomie locali e, più in generale, con tutti i soggetti pubblici e privati e con le associazioni degli operatori operanti sul territorio regionale.

2. La Regione, d'intesa con i Comuni, entro un anno dalla piena operatività del disposto di cui al comma precedente, regola e esonera, con proprio atto, gli operatori del commercio sulle aree pubbliche dalla presentazione del DURC ai fini delle autorizzazioni di cui all'art. 1 della presente Legge."»

Deliberazione**OGGETTO 916**

Delibera: «Criteri e procedure per la trasformazione degli alloggi a proprietà indivisa realizzati con contributo pubblico in alloggi a proprietà individuale.» (35)

«L'Assemblea legislativa

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 9 del 10 gennaio 2011, recante ad oggetto "Proposta all'Assemblea legislativa. Criteri e procedure per la trasformazione degli alloggi a proprietà indivisa realizzati con contributo pubblico in alloggi a proprietà individuale.";

Preso atto del favorevole parere espresso dalla commissione referente "Territorio, Ambiente, Mobilità" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 1755 in data 20 gennaio 2011;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

- di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 9 del 10 gennaio 2011, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.»